



COMUNE DI TAURIANOVA

(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA

Indice

Art. 1 - Istituzione

Art. 2 - Oggetto

Art. 3 - Modalità del conferimento

Art. 4 - Rilascio attestato

Art. 5 - Albo dei cittadini onorari

Art. 6 - Revoca cittadinanza onoraria

Art. 7 - Cerimonie pubbliche

Art. 8 - Disposizioni finali

Art. 9 - Entrata in vigore

Art. 1
Istituzione

1. Il presente regolamento disciplina la concessione della «Cittadinanza Onoraria», destinata a persone, senza distinzione di nazionalità, di razza, di sesso e di religione, che si siano particolarmente distinte negli ambiti ed attività pubbliche e private.

Art. 2
Oggetto

1. Il Comune di Taurianova adotta l'istituto della «Cittadinanza Onoraria».
2. L'istituto costituisce un riconoscimento onorifico per chi - non essendo iscritto all'anagrafe del Comune - si sia particolarmente distinto nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, oppure in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Taurianova, ovvero che abbiano instaurato rapporti con la città ed i suoi abitanti, dando lustro alla stessa e/o favorendo la conoscenza del territorio e del suo patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale, od in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera.

Art. 3
Modalità del conferimento

1. La proposta di attribuzione della «Cittadinanza Onoraria» può essere avanzata dal Sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri comunali assegnati, mentre la segnalazione di attribuzione di cittadinanza onoraria può essere avanzata da qualsiasi ente, associazione, comitato, istituzione, o singolo cittadino.
2. Il conferimento della «Cittadinanza Onoraria» è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.
3. L'atto di conferimento dovrà contenere l'indicazione delle ragioni per cui viene conferito l'istituto. La deliberazione dovrà riportare, oltre a tali motivazioni, anche una succinta biografia del beneficiario.
4. La «Cittadinanza Onoraria» è conferita dal Sindaco nel corso di una cerimonia ufficiale mediante la consegna di una pergamena che attesti l'iscrizione simbolica, tra la popolazione del Comune, di persone non residenti che si siano particolarmente distinte nei campi e per le attività di cui al precedente articolo 2.
5. La «Cittadinanza Onoraria» non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.
6. Nel caso di conferimento della cittadinanza onoraria a cittadini non italiani il responsabile del procedimento interpellierà, preventivamente, il Ministero degli Affari Esteri.

Art. 4
Rilascio attestato

1. Il conferimento della «Cittadinanza Onoraria» è certificato dal rilascio di un attestato su pergamena da parte del Sindaco e riportante la seguente dicitura: Comune di Taurianova, Provincia di Reggio Calabria, gli estremi del provvedimento di conferi-

- mento, le generalità dell'insignito, le motivazioni del riconoscimento, la data del rilascio e la firma autografa del Sindaco.
2. Copia di tutti gli atti, compreso l'attestato, è conservata in apposito fascicolo del Settore competente.

Art. 5 **Albo dei cittadini onorari**

1. E' istituito l'«Albo dei cittadini onorari di Taurianova» nel quale sono iscritti coloro cui è stata conferita l'onorificenza della «Cittadinanza Onoraria».
2. L'iscrizione - che avviene in ordine cronologico di conferimento - dovrà indicare i dati anagrafici dei beneficiari e gli estremi dei provvedimenti di concessione della cittadinanza, e dovrà essere controfirmata per accettazione dagli stessi beneficiari.
3. La cura dell'Albo è affidata ad un dipendente dei servizi demografici, designato dal responsabile del Settore competente.

Art. 6 **Revoca della cittadinanza onoraria**

1. La cittadinanza onoraria può essere revocata dal Consiglio comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, qualora la persona insignita della benemerenzza civica si renda colpevole di fatti tali da far venir meno le motivazioni che ne hanno suffragato il conferimento.
2. La revoca del conferimento deve essere annotata nell'apposito Albo.

Art. 7 **Cerimonie pubbliche**

1. Il Comune di Taurianova, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini onorari, che avranno diritto di prendere posto tra le autorità.

Art. 8 **Disposizioni finali**

1. Tutti gli oneri riguardanti l'attività disciplinata dal presente regolamento sono assunti a carico del bilancio comunale nell'ambito delle spese di pertinenza del Settore competente.
2. Il conferimento e la revoca del riconoscimento onorifico possono essere disposti solo se ancora in vita il personaggio insignito.

Art. 9 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 7, comma 4°, dello Statuto comunale, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria generale della durata di 10 (dieci) giorni, da effettuare successivamente all'esecutività della

deliberazione di approvazione; del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all'Albo Pretorio.